



**ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI
E PERITI COMMERCIALI**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
ex decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

**TITOLO I
DELLA ISCRIZIONE E DELLA CANCELLAZIONE**

Art. 1

Requisiti per l'iscrizione

1. *Alla Associazione "Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali", (C.N.P.R), devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutti i ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si iscrivono all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.*
2. *L'iscrizione alla Associazione è obbligatoria altresì per i ragionieri e periti commerciali che continuano ad esercitare la professione con carattere di continuità anche dopo avere conseguito la pensione a carico dell'Associazione.*
3. *La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.*
4. *I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla Cassa acquistano la qualità di "associato" dell'associazione.*

Art. 2

Modalità di iscrizione

1. *I ragionieri e periti commerciali che si iscrivono all'Albo professionale e che esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui si verificano le predette condizioni, a presentare domanda di iscrizione alla Associazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare, per conoscenza, al Collegio professionale di appartenenza. Viceversa, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro lo stesso termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo, coloro che non esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti a segnalarlo all'Associazione.*
2. *Gli interessati possono svolgere gli adempimenti previsti dal primo comma anche rivolgendosi direttamente agli Uffici che ne rilasceranno ricevuta.*

3. *La domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio e deve essere corredata dai seguenti documenti:*
 - a. *certificato di iscrizione all'Albo;*
 - b. *certificato di nascita;*
 - c) *copia dell'attestazione di apertura della partita IVA per la professione di ragioniere e perito commerciale riportante la data di inizio dell'attività;*
 - d) *dichiarazione di non essere iscritto ad altro albo professionale precisando, in caso positivo, di optare per l'iscrizione a questa associazione.*
4. *La domanda di iscrizione in luogo dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) potrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni.*
5. *Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano di non esercitare la professione con carattere di continuità devono allegare una dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione con carattere di continuità e che non sono titolari di partita IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito commerciale.*
6. *In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti comma, sul presupposto che chi si è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con comunicazione all'interessato ed al collegio professionale.*
7. *Il ragioniere e perito commerciale che sia iscritto, o che si iscriva, anche ad albi professionali relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Associazioni o Enti che svolgono attività previdenziale ed assistenziale a favore dei professionisti al cui Albo è iscritto e dovrà versare ogni contribuzione dovuta alla sola Cassa a favore della quale ha esercitato l'opzione.*

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

1. *I Collegi professionali sono tenuti a comunicare per trimestre solare ogni variazione intervenuta nell'Albo professionale.*

Art. 4

Iscrizioni

1. *La Giunta esecutiva, entro i centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle domande deve deliberare sulla iscrizione all'Associazione del richiedente. La decisione adottata deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, per conoscenza, al Collegio di appartenenza.*

Art. 5

Ruolo matricolare

1. *E' istituito presso l'Associazione il ruolo matricolare degli iscritti, nel quale devono essere annotati tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei singoli iscritti.*
2. *Il ruolo, recante l'indicazione della data alla quale è stato aggiornato, deve essere inviato periodicamente ai Collegi professionali che ne cureranno l'affissione nella sede per 15 giorni consecutivi dandone comunicazione a tutti gli iscritti.*

Art. 6

Persistenza dell'esercizio professionale

1. *In qualsiasi momento l'Associazione può controllare la sussistenza negli iscritti dei requisiti richiesti con particolare riferimento all'esercizio effettivo della libera professione ed al regolare versamento delle contribuzioni.*
2. *L'Associazione potrà richiedere periodicamente agli iscritti certificazione rilasciata dagli uffici finanziari competenti, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale in relazione all'esercizio della libera professione nel quinquennio antecedente. Gli iscritti hanno facoltà di assolvere detta richiesta inviando, in luogo dei certificati, una dichiarazione sostitutiva*

conforme a quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Cancellazione

1. La cancellazione dell'iscritto dalla Cassa avviene nei seguenti casi:
 - a. per la cancellazione dall'Albo professionale o per trasferimento dall'Albo all'elenco speciale;
 - b. per cessazione dell'effettivo esercizio della attività professionale con carattere di continuità, come previsto da apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509;
 - c. per la contemporanea iscrizione ad altra associazione o ente che svolge attività di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti iscritti ad altri albi senza che sia stata esercitata opzione.
2. Il provvedimento di cancellazione, adottato con delibera della Giunta esecutiva, anche di ufficio nei casi in cui il verificarsi di una delle cause di cancellazione risulti da accertamenti di ufficio, ovvero a seguito di comunicazione del Collegio professionale o dell'interessato, deve essere portato a conoscenza dell'interessato mediante raccomandata.
1. La cancellazione dell'iscritto ha luogo a richiesta dell'interessato quando lo stesso risulti iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ovvero quando consegue la pensione a carico di altra forma assicurativa.

Art. 8

Sospensione

1. L'iscritto sospeso dall'esercizio della professione per un periodo superiore a sei mesi, viene sospeso per lo stesso periodo dalla Associazione con provvedimento della Giunta esecutiva da portare a conoscenza dell'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Resta sospesa altresì l'iscrizione del ragioniere e perito commerciale il quale ha cessato l'attività professionale dopo avere raggiunto i requisiti di iscrizione e di contribuzione necessari per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 9

Qualità di Associato

1. La qualità di associato si perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.
2. Non può essere vantato dall'associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente spettantigli e salvo quanto previsto dall'articolo 47.

Art. 10

Comunicazione dei provvedimenti

1. L'Associazione è tenuta ad indicare, nel comunicare agli interessati i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, di cancellazione, di sospensione dall'iscrizione, di contribuzione, di prestazioni previdenziali o assistenziali, le impugnative che possono essere proposte, gli Organi competenti a deciderle, i termini entro i quali debbono essere proposte, nonché i termini nei quali si può verificare, se si verifica, il "silenzio rifiuto" o il "silenzio assenso".
2. Debbono essere precisati, altresì, i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

TITOLO II

DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 11

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Comitato dei delegati;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) la Giunta esecutiva;
 - e) il Collegio dei sindaci;
 - f) il Presidente.

Art. 12

Assemblea generale

1. L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione anche se pensionati.
2. L'Assemblea generale elegge i componenti del Comitato dei delegati.
3. Gli iscritti eleggono, con voto diretto e segreto, in ciascuna sede dei Collegi professionali, i delegati in ragione di uno per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultino iscritti alla Associazione.
4. Se gli iscritti in una sede di Collegio professionale sono meno di cento si uniscono, ai fini della elezione dei delegati, agli iscritti di uno o più Collegi professionali aventi competenza su circoscrizione territoriale confinante secondo le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva, in modo da poter raggiungere complessivamente duecento unità o frazione non inferiore a 100 unità nel Collegio elettorale. In ogni caso, indipendentemente dal numero degli iscritti, in ogni Regione deve essere eletto almeno un delegato.
4. I delegati debbono essere soci e non possono farsi rappresentare nelle assemblee.

Art. 13

Indizione delle elezioni dei delegati

1. Il Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, indice le elezioni, ne fissa la data e l'orario di svolgimento, almeno 120 giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del Comitato dei delegati, quadriennio che ha avuto inizio il giorno della prima riunione del comitato stesso. La data delle elezioni deve essere portata a conoscenza dei Collegi professionali interessati e dei soci almeno 60 giorni prima.
2. L'Associazione, contestualmente alla comunicazione della data delle elezioni, trasmetterà, in duplice copia, a ciascun Collegio l'elenco provvisorio nominativo degli elettori appartenenti al Collegio stesso. Entro dieci giorni dalla ricezione, una copia di detto elenco riportante le annotazioni per le eventuali rettifiche dovrà essere restituita, sottoscritta in ogni sua pagina dal Presidente del Collegio, con il mezzo più celere, alla Associazione.
3. L'Associazione dopo avere provveduto, tenendo conto delle annotazioni di ogni singolo Collegio, alla compilazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto li trasmetterà, in un numero adeguato di copie, ai Collegi professionali interessati almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto debbono essere affissi immediatamente nella sede dei singoli Collegi ed ivi debbono permanere fino alla chiusura dei seggi elettorali. Eventuali reclami avverso gli elenchi potranno essere presentati al Consiglio di amministrazione non oltre il decimo giorno antecedente le elezioni.
5. Le elezioni debbono avere luogo almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di durata in carica del Comitato dei delegati uscente.

Art. 14

Sede delle elezioni dei delegati Presentazione delle candidature

1. Le elezioni hanno luogo presso la sede di ciascun Collegio. Nei casi di unificazione dei Collegi per il raggiungimento del quorum dei votanti di uno o più Collegi professionali, le elezioni avranno luogo presso la sede del Collegio che avrà il maggior numero di votanti. Ciò vale anche nel caso

- in cui i Collegi di una Regione non raggiungano il quorum in quanto la Regione deve essere rappresentata da un delegato.*
- 2. Sono eleggibili a delegati solo gli associati che nel possesso dei requisiti di cui all'art.29 dello Statuto abbiano presentato la loro candidatura.*
 - 3. Gli associati che vogliono presentare la propria candidatura debbono depositare presso il Collegio professionale di appartenenza una scheda nella quale sono indicate le generalità del candidato. Possono essere presentate liste di più candidati purché in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere nell'ambito dello stesso Collegio elettorale.*
 - 4. La scheda, contenente le generalità del candidato o dei candidati, deve essere sottoscritta da almeno venticinque associati sostenitori, nei Collegi aventi più di 250 elettori e da almeno dieci associati sostenitori, nei Collegi con un numero inferiore di elettori. La scheda deve essere depositata presso il Collegio professionale di appartenenza da un associato "presentatore" che può essere anche uno degli associati sostenitori. Alla scheda debbono essere allegate una dichiarazione di responsabilità rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni di legge dalla quale risulti che nei confronti del candidato sussistano le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 29 dello Statuto ed una dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'associato "presentatore" dalla quale risulti che la sottoscrizione degli associati sostenitori è stata apposta in sua presenza.*
 - 5. L'associato che ha sottoscritto una scheda riportante una candidatura individuale o una lista di candidati non può sottoscriverne altre.*
 - 6. Le schede delle candidature debbono essere depositate dall'associato "presentatore" almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni e, del deposito, deve essere redatto verbale da un funzionario all'uopo delegato dal Presidente del Collegio professionale. Nel verbale previa verifica della regolarità della scheda deve essere indicato il numero progressivo di presentazione che potrà costituire in sede di votazione elemento distintivo della candidatura. Il verbale oltre che dal funzionario verbalizzante deve essere sottoscritto anche dall'associato "presentatore".*
 - 7. Il seggio elettorale è composto dal Presidente, da due scrutatori nonché da un segretario. Il Presidente del Collegio, che è anche Presidente del seggio, nomina fra gli aventi diritto al voto nello stesso Collegio, ma con esclusione dei candidati, un segretario, due scrutatori effettivi e due scrutatori supplenti. Gli scrutatori supplenti avranno il compito di integrare la composizione del seggio nell'eventualità di assenza o impedimento di uno o di entrambi gli scrutatori effettivi.*
 - 8. L'associazione, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, invierà ad ogni elettore la scheda di votazione opportunamente contrassegnata. Nello stesso termine, l'Associazione invierà ai Collegi un numero di schede di scorta pari ad almeno il 20 per cento degli elettori; schede che dovranno essere utilizzate per coloro che dichiarino per iscritto di non avere ricevuto la scheda o di averla smarrita. Tali schede verranno consegnate dal segretario del Collegio di appartenenza fino al giorno precedente le elezioni o dal Presidente del seggio elettorale durante lo svolgimento delle elezioni. Il segretario del Collegio consegnerà l'elenco nominativo degli aventi diritto che hanno ritirato la scheda sostitutiva al Presidente del seggio elettorale il quale ne darà atto a verbale.*
 - 9. Il seggio elettorale deve restare aperto dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del giorno fissato per la votazione. Il Presidente del Collegio tenuto conto di particolari situazioni ambientali potrà stabilire un diverso orario di apertura che, previa tempestiva comunicazione all'Associazione, dovrà essere portato a conoscenza dei votanti mediante affissione contestuale a quella degli elenchi degli aventi diritto al voto.*

Art.15

Votazione e scrutinio

- 1. I Presidenti dei seggi dovranno assicurarsi che gli elettori possano esprimere il loro voto in condizione di piena libertà e riservatezza. Nella sede del seggio deve essere affisso l'elenco degli iscritti che nell'ambito della circoscrizione sono eleggibili per avere presentato tempestivamente la loro candidatura. In detto elenco, che deve indicare chiaramente il numero dei delegati da eleggere, debbono essere riportate con il loro numero distintivo le schede con il nominativo del candidato ovvero le schede con i nominativi di coloro che hanno presentato la loro candidatura unitamente ad altri in una lista comune.*
- 2. Il voto è segreto e si esprime indicando nella scheda un numero di candidati non superiore a quello dei delegati da eleggere nella circoscrizione del Collegio. Il voto deve essere espresso dagli associati di persona e con la massima riservatezza presentandosi al seggio elettorale muniti della scheda di votazione e di un documento di riconoscimento. L'elettore compilata la scheda di votazione deve piegarla ed inserirla nell'urna apponendo alla presenza del Presidente del seggio la propria firma sull'apposito elenco a riprova dell'avvenuta votazione.*

3. *L'elettore potrà esprimere il proprio voto mediante lettera osservando le seguenti modalità:
a) consegnare, non più tardi del giorno prima delle elezioni, la scheda già compilata e piegata, al Segretario del Collegio, il quale, previa identificazione del votante, la chiude alla presenza del votante stesso, in una busta la cui chiusura dovrà immediatamente essere sigillata con firma del votante e del Segretario nonché con un timbro del Collegio. Il segretario del Collegio consegnerà le suddette buste al Presidente del seggio elettorale all'atto dell'apertura delle votazioni.*
 - a. *inviare e far pervenire entro l'ora di chiusura della votazione o a mano o con plico raccomandato, al Presidente del seggio, domiciliato presso il seggio stesso, la scheda, già compilata, piegata ed inserita in una busta chiusa, sigillata con firma autenticata a norma di legge.*
4. *Il Presidente del seggio elettorale verificata e fatta constatare la integrità di ciascuna busta, dopo aver fatto prendere nota dei votanti a mezzo lettera, apre le buste e senza dispiegare le schede le depone nell'urna.*
5. *Il Presidente appena dichiarata chiusa la votazione procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio unitamente al segretario ed agli scrutatori. Eventuali schede riportanti voti per un numero di candidati eccedenti il numero dei delegati da eleggere non vanno annullate, ma debbono essere ritenute valide limitatamente al voto dato ai primi nominativi nell'ordine indicato dal votante nella scheda e rientranti nel numero dei delegati da eleggere in quel seggio. Di tutte le operazioni di voto e di scrutinio, dall'apertura alla chiusura del seggio deve essere redatto verbale in doppio originale, uno dei quali, corredato di tutta la documentazione in esso richiamata ed in particolare delle schede ed elenco dei votanti e delle schede inviate ai Collegi e non utilizzate, deve essere inserito in un plico sigillato da inviare entro cinque giorni alla Cassa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo equipollente, mentre l'altro originale deve essere affisso per dieci giorni consecutivi nella sede del Collegio.*
6. *Il verbale di ciascun seggio deve riportare tutta l'attività espletata durante l'apertura del seggio con l'indicazione dell'ora di apertura e di quella di chiusura e deve contenere:*
 - *l'elenco nominativo degli elettori che hanno ritirato le schede elettorali dai Collegi per non avere ricevuto, o avere smarrito, quelle spedite dalla Cassa;*
 - *l'elenco degli elettori che hanno votato per corrispondenza;*
 - *l'elenco degli elettori che hanno votato personalmente presso il seggio;*
 - *il numero dei votanti;*
 - *il numero dei voti validi;*
 - *il numero dei voti annullati, con la motivazione dei singoli annullamenti;*
 - *il numero delle schede bianche;*
 - *il numero complessivo dei voti validi attribuiti dagli elettori a ciascun candidato;*
 - *l'elenco nominativo dei candidati che sono stati votati con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo dei voti conseguiti;*
 - *l'elenco riportante in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti conseguiti, i nominativi dei candidati risultati eletti nonché quelli non eletti.*

Art. 16

Proclamazione degli eletti

1. *Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione entro 60 giorni dalla data delle elezioni, eseguito il controllo di tutti i verbali e, in caso di ricorso, della documentazione inviata dai rispettivi seggi elettorali, procede a formare l'elenco dei delegati eletti.*
2. *Il Presidente dell'Associazione non potrà proclamare gli eletti nel caso vengano riscontrate irregolarità nelle operazioni di elezione nell'ambito di un qualsiasi seggio elettorale.*
3. *Il Presidente dell'Associazione, accertata la regolarità della nomina di tutti i delegati, proclama gli eletti che, nell'ambito di ciascun seggio, sono coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il candidato iscritto all'Associazione per primo, e, fra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.*
4. *Il Presidente forma l'elenco degli eletti e la graduatoria dei non eletti divisi per Collegi. Sia l'elenco degli eletti che la graduatoria dei non eletti dovranno essere inviati a mezzo raccomandata a tutti i Collegi che dovranno affiggerli per i dieci giorni successivi alla data di ricevimento.*

Art. 17

Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. *Contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso da inviarsi mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Consiglio di amministrazione dell'Associazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data delle elezioni.*
2. *Contro la proclamazione degli eletti è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla data di affissione dell'elenco degli eletti.*
3. *I ricorsi possono essere proposti dagli aventi diritto al voto per le operazioni elettorali e per la proclamazione degli eletti nel proprio Collegio elettorale.*
4. *Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva i ricorsi entro 30 giorni dalla data in cui gli stessi sono pervenuti all'Associazione e ne invia comunicazione a mezzo lettera raccomandata al ricorrente entro i successivi 15 giorni.*
5. *Il Presidente, dopo la decisione di tutti i ricorsi, forma l'elenco definitivo dei componenti il Comitato dei delegati.*

Art. 18

Elezioni suppletive

1. *Qualora per astensione totale dei votanti o per qualsiasi altra causa non si siano potute svolgere regolari elezioni, il Consiglio di amministrazione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui è stato informato di tale circostanza, deve indire nuove elezioni nei rispettivi Collegi ove si è verificato tale evento.*
2. *Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione ravvisi delle irregolarità nella elezione del singolo delegato ne revoca la nomina. Il delegato revocato verrà sostituito dal primo della graduatoria dei non eletti nello stesso Collegio. In mancanza di graduatoria residua dovrà essere indetta nuova elezione per la integrazione degli eletti nel Collegio interessato.*
3. *Il Presidente della Cassa, ultimate le elezioni e decisi i ricorsi, dopo che sarà stato formato l'elenco definitivo dei delegati risultati eletti provvederà a darne comunicazione agli interessati e ai Collegi professionali.*

Art. 19

Comitato dei delegati

1. *Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti eletti dall'Assemblea generale conformemente a quanto disposto nell'art. 12 e seguenti.*
2. *Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e resta in carica fino alla formazione definitiva del nuovo Comitato ed al suo insediamento. I suoi componenti possono essere rieletti.*
3. *Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualunque causa uno o più membri del Comitato dei delegati subentrano di diritto i primi candidati non eletti nel Collegio elettorale di provenienza dei delegati venuti a mancare.*
4. *Nel caso non vi siano nello stesso Collegio elettorale candidati non eletti, si procede, se detto evento si verifichi prima dell'ultimo anno del mandato, a nuove elezioni*
5. *I membri di cui ai precedenti commi 3 e 4 durano in carica sino alla scadenza dell'Organo.*
6. *Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:*
 - a) *stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Associazione;*
 - b) *elegge tra i delegati dell'Associazione, che abbiano almeno 5 anni di iscrizione e che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi del successivo comma 8, dieci membri del Consiglio di amministrazione nonché, tra gli associati aventi i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio sindacale tra quelli che abbiano presentato il proprio curriculum.*
 - c) *nomina il Collegio sindacale;*
 - d) *delibera le modificazioni e le integrazioni dello Statuto e del Regolamento di esecuzione;*
 - e) *delibera le modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza ed assistenza;*
 - f) *determina eventuali variazioni del compenso fisso annuo spettante al Presidente dell'Associazione e fissa la misura delle indennità spettanti al Presidente, ai Componenti del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Collegio sindacale;*
 - g) *approva i bilanci consuntivo e preventivo;*
 - h) *approva le variazioni del bilancio preventivo;*
 - i) *approva il bilancio tecnico;*

- l) approva le variazioni della misura delle contribuzioni e le variazioni della misura percentuale prevista per il calcolo della pensione;*
- m) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge per l'Assemblea degli associati;*
- n) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione;*
- o) fissa i requisiti per stabilire la continuità professionale necessaria per la iscrizione all'Associazione;*
- p) designa, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione dei rendiconti annuali determinandone i compensi.*
7. *Le deliberazioni di cui alle lettere "d", "e", "g", "i ed "l" del comma 6, sono trasmesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'espletamento della procedura di cui all'art. 31 dello Statuto.*
8. *I delegati che vogliono presentare la propria candidatura per essere eletti componenti del Consiglio di amministrazione debbono depositare presso la sede dell'Associazione la loro candidatura unitamente ad una dichiarazione di responsabilità rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni di legge dalla quale risulti che nei loro confronti sussistono le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 29 dello Statuto.*
9. *Le candidature debbono essere depositate, almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, in liste indicanti un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, sottoscritte da almeno venticinque delegati ed accompagnate da un programma. Con le stesse modalità possono essere presentate anche candidature individuali purché sottoscritte da almeno dieci delegati. Il delegato che ha sottoscritto una lista o una candidatura individuale non può sottoscriverne altre.*
10. *Il deposito delle candidature sia in liste o individuali, con la relativa documentazione deve essere effettuato da un delegato presentatore, il quale con la sua sottoscrizione attesta l'autenticità delle firme dei delegati che unitamente a lui hanno sottoscritto la lista o la candidatura individuale.*
11. *Del deposito delle candidature verrà redatto verbale da un funzionario all'uopo delegato dal Direttore Generale. Nel verbale, che dovrà essere sottoscritto dal presentatore della lista o della singola candidatura dovrà essere indicato il numero progressivo di presentazione della lista, che costituirà in sede di votazione elemento distintivo della stessa.*
12. *L'espressione del voto sulla scheda dovrà essere manifestata con l'indicazione a mano dei candidati prescelti in un numero non superiore a quello dei candidati da eleggere. Nel caso in cui un delegato intenda dare la preferenza a tutti i candidati contenuti in una singola lista potrà esprimere il suo voto indicando nella scheda il numero della lista prescelta.*

Art. 20

Adunanze del Comitato dei delegati

1. *Il Presidente entro 30 giorni dalla formazione dell'elenco definitivo dei delegati risultati eletti, così come previsto dall'art. 17, comma 5, indice la prima adunanza del Comitato dei delegati il cui avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della data della riunione.*
1. *Il Comitato dei delegati è convocato, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.*
2. *L'avviso deve essere spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati.*
3. *In prima convocazione l'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati, mentre in seconda convocazione, da convocarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione con le stesse modalità dei commi uno e due, l'adunanza è valida quando sia presente almeno un terzo dei delegati; non sono ammesse deleghe.*
4. *Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e del Regolamento di esecuzione per le quali occorre la presenza dei due terzi dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.*
5. *Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.*
6. *Il Comitato dei delegati è convocato ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.*

7. *Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei delegati è redatto, a cura del segretario, funzionario della Cassa, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.*
8. *Il Comitato dei delegati è convocato nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.*

Art. 21

Decadenza

1. *Il delegato che non partecipa, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle adunanze del Comitato decade dall'incarico.*
2. *Il Comitato dei delegati contestualmente alla dichiarazione di decadenza, ovvero nella prima riunione successiva, provvede alla sua sostituzione in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 19.*

Art. 22

Consiglio di amministrazione

1. *Il Consiglio di amministrazione è costituito da undici componenti di cui:*
 - a) *dieci eletti, a scrutinio segreto, fra delegati dell'Associazione con la procedura di cui all'art. 19, comma 6, lettera b). Ai fini della elezione di detti membri si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età;*
 - b) *un rappresentante del Ministero del lavoro ed della previdenza sociale.*
2. *Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia; può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonché su richiesta del Collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.*
3. *L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, o con lettera raccomandata o a mezzo telefax o a mezzo posta celere o altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati; in caso di urgenza deve essere diramato, con telegramma o con telefax, almeno tre giorni prima della data suddetta.*
4. *Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.*
5. *Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.*
6. *Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale per la trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.*
7. *I componenti del Consiglio di amministrazione, dopo la prima elezione possono essere rieletti per non più di altre due volte consecutive. Ai fini della prima applicazione del presente comma si considera prima elezione quella che ha avuto luogo il 5/10/1996 dopo la privatizzazione.*
8. *Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e comunque fino alla data di insediamento del successivo Consiglio di amministrazione che sarà eletto dal Comitato dei delegati nella sua prima riunione.*

Art. 23

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. *Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:*
 - a) *elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e tre membri della Giunta esecutiva;*
 - b) *delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;*
 - c) *delibera sulle variazioni del bilancio di previsione;*

- d) delibera sul bilancio tecnico avanzando, se del caso, proposte al Comitato dei delegati sulla opportunità di apportare variazioni alla misura delle contribuzioni ovvero alla misura percentuale prevista per il calcolo della pensione;
 - e) delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito ad altre materie di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
 - f) approva i regolamenti ed adotta le deliberazioni riguardanti l'organizzazione interna della Associazione;
 - g) fissa le condizioni ed i limiti dei rimborsi spettanti ai componenti gli organi sociali;
 - h) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dallo Statuto;
 - i) delibera in materia di erogazione dei trattamenti assistenziali;
 - l) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
 - m) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri Organi;
 - n) delibera sulle questioni riguardanti il personale dipendente dell'Associazione;
 - o) provvede alla nomina del Direttore generale dell'Associazione ed alla determinazione del suo trattamento economico;
 - p) decide i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
 - q) nomina Commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità.
2. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire delegazioni con uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e comunitario.
 3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta l'Associazione nonché il Presidente, i componenti gli Organi collegiali, il Direttore generale ed i Dirigenti per i danni che possano derivare a causa dell'espletamento dell'attività inerente alla qualifica rivestita nell'Associazione.
 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'esercizio delle proprie funzioni alla Giunta esecutiva o al Presidente.
 5. Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ivi comprese le astensioni conseguenti alla sussistenza di eventuali conflitti di interessi, viene redatto a cura del segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
 1. Le deliberazioni di cui alla lettera "e" del comma 1 sono comunicate ai Ministeri vigilanti per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 24

Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente nonché da tre membri eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.
2. I componenti della Giunta esecutiva restano in carica fino al termine di durata del Consiglio di amministrazione.
3. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare.
4. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Associazione, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove, purché in Italia.
5. L'avviso di convocazione deve essere spedito o con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o telefax, almeno tre giorni prima.
6. Le riunioni della Giunta esecutiva sono valide anche in mancanza di convocazione quando sono presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio dei sindaci.
7. Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
8. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Delle adunanze e deliberazioni della Giunta viene redatto a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 25

Funzioni della Giunta esecutiva

1. *La Giunta ha le seguenti funzioni:*
 - a) *esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;*
 - b) *delibera sulle iscrizioni all'Associazione e sulle cancellazioni;*
 - c) *adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione consiliare;*
 - d) *provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;*
 - e) *amministra il personale;*
 - f) *decide sui ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contributi;*
 - g) *esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti;*
 - h) *esercita altresì le attribuzioni previste dallo statuto e dai regolamenti.*
2. *Contro le deliberazioni della Giunta esecutiva di cui alle lettere b), d), e) ed f) è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione del provvedimento.*
3. *Il Consiglio di amministrazione decide il ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso medesimo.*

Art. 26

Collegio dei sindaci

1. *Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti dei quali:*
 - a) *un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;*
 - b) *un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;*
 - c) *un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;*
 - d) *due membri effettivi, e due membri supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Associazione, eletti dal Comitato dei delegati a scrutinio segreto tra i delegati dell'Associazione. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età.*
2. *Il Collegio dei sindaci è nominato con delibera del Comitato dei delegati.*
3. *I sindaci esercitano le proprie funzioni di controllo sulla gestione dell'Associazione.*
4. *Al Collegio sindacale si applicano le norme degli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.*
5. *I sindaci intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. L'assenza dei sindaci non pregiudica la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.*
6. *I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I componenti effettivi di cui alla lettera d) dopo la prima elezione possono essere eletti per non più di altre due volte consecutive.*

Art. 27

Decadenza o cessazione dalla carica

1. *I componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva e i componenti del Collegio dei sindaci che non partecipano senza giustificato motivo alle riunioni cui sono tenuti per tre sedute consecutive decadono dalla carica. Decadono inoltre dalla carica i componenti nei cui confronti siano venuti meno i requisiti previsti dall'art. 29 dello Statuto.*
2. *In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio dei componenti il Comitato dei delegati, dei componenti elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati, nella prima riunione successiva alla vacanza, provvede alla loro sostituzione a norma del precedente art. 19.*
3. *Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'Organo.*

Art. 28

Partecipazioni alle riunioni

1. *Alle riunioni di tutti gli Organi collegiali della Cassa partecipa con funzioni consultive il Direttore generale dell'Associazione.*
2. *Alle riunioni degli Organi collegiali, su invito del Presidente, possono presenziare funzionari della Cassa o consulenti esterni che potranno prendere la parola, solo se interpellati, per fornire chiarimenti su argomenti tecnici.*
3. *Delle riunioni viene redatto a cura del Segretario verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.*
4. *Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali ed ogni altro documento rilasciato in copia conforme o come certificato dal segretario, dal Direttore generale o da componenti degli Organi collegiali all'uopo designati dal Presidente.*

Art. 29

Presidente

1. *Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.*
2. *Il Presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vicepresidente.*
3. *Il Presidente, inoltre, esercita le funzioni eventualmente a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e può adottare, in caso di necessità o di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione medesimo da sottoporre a ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.*

Art. 30

Compensi

1. *Al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei sindaci, sono dovuti dalla Associazione il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico e le indennità nella misura deliberata dagli Organi collegiali competenti, nonché i compensi stabiliti nell'art. 27 dello Statuto.*

Art. 31

Direttore generale

1. *Il Direttore generale della Cassa, nominato dal Consiglio di amministrazione, è assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabile.*
2. *Il Direttore Generale è posto a capo di tutti gli uffici dell'associazione e svolge le seguenti attribuzioni:*
 - a) *coordina il funzionamento degli uffici dell'Associazione;*
 - b) *sovrintende a tutto il personale dipendente, curandone la disciplina e provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e ai trasferimenti da un ufficio ad altro;*
 - c) *quale capo del personale propone alla Giunta esecutiva provvedimenti di promozione, provvedimenti disciplinari ed il licenziamento;*
 - d) *esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;*
 - e) *esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai regolamenti, dal Presidente della Cassa, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva;*
 - f) *ha la firma di tutti gli atti sia interni sia esterni posti in essere dagli uffici della Cassa. Può delegare la firma ai dirigenti degli uffici per atti di rispettiva competenza.*
3. *Il Direttore generale partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.*
4. *Il rapporto di impiego del Direttore generale ed il suo trattamento economico viene disciplinato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.*

TITOLO III

DEL PATRIMONIO, DELLE ENTRATE E DELLA GESTIONE

Art. 32

Patrimonio ed impiego somme disponibili

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili, crediti, azioni e diritti di proprietà della Cassa alla data della trasformazione da Ente pubblico in Associazione privata. I beni immobili facenti parte del patrimonio, con il loro valore effettivo al momento della privatizzazione sono stati descritti, anche ai fini del calcolo della riserva legale, nell'elenco allegato allo Statuto sotto la lettera "A";
 - b) dai crediti, azioni e diritti già spettanti alla soppressa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di diritto pubblico - ;
 - c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - d) da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
 - e) da eventuali lasciti, elargizioni, donazioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano.
2. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:
 - a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - b) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
 - c) in altri valori mobiliari così come definiti dalle leggi in vigore;
 - d) in beni immobili.
3. Il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione può conseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore degli aventi diritto, nonché gestire, secondo criteri di economicità, il proprio patrimonio. Inoltre, per il raggiungimento delle finalità statutarie, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, conforme alle linee di indirizzo del Comitato dei delegati, l'Associazione può conferire la gestione del patrimonio a società costituite o partecipate, anche in via totalitaria soltanto per la gestione del patrimonio immobiliare, ferma restando in questo caso, in capo alla Cassa, la proprietà e la disponibilità dello stesso.

Art. 33

Le entrate

1. Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
 - a) il contributo soggettivo annuo a carico degli iscritti;
 - b) il contributo integrativo che tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, ancorché non iscritti all'Associazione salvo che abbiano optato a favore di altra Cassa di previdenza ai sensi del 7° comma dell'art. 2 del Regolamento, devono applicare, sotto forma di maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, versandone all'Associazione il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore;
 - c) il contributo per l'indennità di maternità di cui alla legge 11 dicembre 1990, n. 379;
 - d) i versamenti contributivi relativi alla ricongiunzione ed ai riscatti;
 - e) le somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzione per ritardata, omessa o infedele comunicazione ai sensi dell'art. 43;
 - f) le somme dovute dagli iscritti a titolo di maggiorazione in caso di ritardo nel pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 44;
 - g) i redditi del patrimonio;
 - h) ogni altra entrata.

Art. 34

Riserva legale e sue integrazioni

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni deve essere assicurata l'esistenza di una riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Qualora durante la vita dell'Associazione l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore a quella prevista, si provvederà al suo adeguamento mediante i necessari accantonamenti.
2. Il Consiglio di amministrazione in sede di applicazione del bilancio determina la quota degli accantonamenti da destinare alla riserva legale.

3. Ogni volta che, a seguito dell'incremento della misura delle prestazioni l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore all'importo determinato in applicazione della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione dovrà disporre l'adeguamento della riserva legale non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata accertata l'insufficienza della riserva legale.

Art. 35

Contributi

1. Per assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione, gli iscritti sono tenuti al versamento di un "contributo soggettivo" e di un "contributo integrativo".

Art.36

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Associazione e di ogni iscritto all'Albo professionale tenuto all'iscrizione all'Associazione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:
 - a) sul reddito sino a Euro 32.846= 6 per cento;
 - b) sul reddito da Euro 32.847= sino a Euro 51.645= 3 per cento;
 - c) sul reddito superiore a Euro 51.645= 2 per cento.
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di Euro 930=. Detto importo che è stato fissato quale contributo per l'anno 1992 è dovuto negli anni successivi nella misura rivalutata ai sensi dell'art. 42.
3. Il contributo previsto al comma 1 è dovuto anche dai titolari di pensioni a carico dell'Associazione che proseguano nell'esercizio della professione. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
4. Per coloro che iniziano la professione e che vengano iscritti per la prima volta all'Associazione prima di aver compiuto i trenta anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Art. 37

Contributo integrativo

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, ancorché non iscritti all'Associazione salvo che abbiano optato a favore di altra Cassa di previdenza ai sensi del 7° comma dell'art.2, devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e versarne all'Associazione l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo ed il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. L'importo imponibile ai fini previdenziali è costituito dal predetto volume di affari I.V.A. detratta detta maggiorazione.
 1. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Associazione dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione o della società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
 2. Gli iscritti all'Associazione, ad eccezione dei titolari di pensione a carico dell'Associazione che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo annuo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2, dovuto per l'anno stesso.
 3. Salvo quanto previsto dall'art.40, la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita nella misura del 2 per cento.

4. *La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF.*

Art. 38

Frazionabilità dei contributi ed inattività professionale

1. *I contributi minimi di cui agli articoli 36 e 37 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione all'Associazione nell'anno solare, secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Associazione.*
2. *I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e i periodi stessi siano dovuti:*
 - a) *inabilità, debitamente provata per malattia o altre cause;*
 - b) *permanenza all'estero per motivi di studio;*
 - c) *mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della Giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.*
3. *Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 2, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 36 e 37. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività rivalutato a norma dell'art. 41, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 36, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 37, rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.*
4. *I periodi relativi al corso legale di laurea o laurea breve, utili per l'iscrizione all'Albo professionale, i periodi di praticantato, i periodi di servizio militare o equipollenti, nonché i periodi pregressi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione, possono essere riscattati a domanda mediante pagamento della riserva matematica calcolata secondo le tabelle predisposte per la ricongiunzione ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

Art. 39

Reddito professionale

1. *Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'art. 49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917.*

Art. 40

Variabilità dei contributi e delle prestazioni

1. *Le percentuali di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b) e c) nonché la misura del contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, e la percentuale di cui all'art. 37, comma 4, possono essere variate in relazione alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico con deliberazione del Comitato dei delegati soggetta alla procedura di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*
2. *Ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 il Comitato dei delegati, su proposta del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, può adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro-rata.*

Art. 41

Rivalutazione dei redditi

1. *L'entità del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54, e l'entità del reddito di cui all'art. 36, comma 2,*

sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dell'Associazione redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.
3. Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione.

Art. 42

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

1. Gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione sono perequati con delibera del Consiglio di amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo di cui all'art. 41, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
3. La misura dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base alle norme di cui al comma 1, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza di cui al comma 1 sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 49, comma 5, all'art. 51, comma 2 e dall'art. 36, comma 1, nonché il contributo minimo di cui all'art. 36, comma 2, arrotondando i relativi importi agli Euro 51= superiori, per i limiti di reddito, e agli Euro 5= superiori, per il contributo minimo.

Art. 43

Comunicazioni obbligatorie all'Associazione - Sanzioni

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare all'Associazione con lettera raccomandata, da inviare entro il 10 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 36 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari, di cui all'art. 37 dichiarato ai fini I.V.A. per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita I.V.A. nonché quelle relative allo stato di famiglia.
2. Per il volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni professionali, si applicano i criteri di cui all'art. 37, comma 2.
3. In caso di morte, la comunicazione di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere inviata dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Associazione.
4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione che nel primo caso è pari al 10 per cento del contributo soggettivo minimo dovuto per lo stesso anno, nel secondo caso è pari al 50 per cento del contributo soggettivo minimo dovuto per lo stesso anno, mentre nel terzo caso la sanzione è pari al 100 per cento del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti.
7. Si intende infedele la comunicazione resa all'Associazione con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiori a quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui al comma 5, costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.
9. Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione predispone il modulo con il quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi; stabilisce altresì con deliberazione apposita le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'art. 44.

Art. 44

Pagamento dei contributi

1. *I contributi minimi di cui all'art. 36, comma 2, e all'art. 37, comma 3, nonché i contributi dovuti per l'indennità di maternità, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 5 del presente articolo.*
2. *Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 43 e per l'altra metà entro il 30 dicembre successivo.*
3. *Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 2 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista per le imposte dirette.*
4. *Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Associazione gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.*
5. *L'Associazione può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 43, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Autorità statale competente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.*
6. *L'Associazione ha diritto di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti i ragionieri e periti commerciali nonché i pensionati della categoria.*
7. *Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione dei contributi, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva nel termine di 60 giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta esecutiva decide sui ricorsi nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.*
8. *Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.*
9. *Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione.*

Art. 45

Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

1. *A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1995, n.335, i contributi ed i relativi accessori e sanzioni dovuti all'Associazione si prescrivono e non possono essere più versati con il decorso di cinque anni.*
2. *Il termine di prescrizione di cui al precedente comma si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla predetta data del 1 gennaio 1996, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente.*
3. *Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 43, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione; la prescrizione decorre, altresì, dalla data di ricezione della comunicazione dell'iscrizione a domanda di cui all'articolo 4, dell'avente diritto ovvero, dalla notificazione del provvedimento dell'iscrizione d'Ufficio da parte dell'Associazione di cui all'art. 2 comma 6.*
3. *La prescrizione del diritto alle prestazioni dell'Associazione si compie con il decorso di cinque anni.*

Art. 46

Controllo delle comunicazioni

1. *L'Associazione, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Associazione e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume di affari ai fini dell'I.V.A., limitatamente agli anni immediatamente antecedenti l'anno di decorrenza della pensione e che debbono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della pensione stessa. L'Associazione può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.*

Art. 47

Restituzione dei contributi

1. *Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggetti versati.*
2. *La restituzione spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati dall'art. 54 che non hanno diritto alla pensione indiretta.*
3. *Sulla somma da restituire è dovuto l'interesse composto ad un tasso pari a quello dell'interesse legale ma in ogni caso non superiore al 5 per cento annuo da calcolarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi pagamenti.*
4. *In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, versando all'Associazione la somma dei contributi di cui ha ottenuto la restituzione, rivalutata a norma dell'art. 41, comma 3, per il periodo intercorrente tra l'anno di restituzione e l'anno di reinscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuta restituzione.*

TITOLO IV DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 48 Erogazioni a titolo di previdenza

1. *I compiti di previdenza vengono attuati mediante la corresponsione di:*
 - a) *pensioni di vecchiaia;*
 - b) *pensioni di anzianità;*
 - c) *pensioni di inabilità;*
 - d) *pensioni di invalidità;*
 - e) *pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;*
 - f) *indennità una tantum;*
 - g) *indennità di maternità.*
2. *Le pensioni e le indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.*
3. *1 trattamento di pensione, in presenza di tutti i requisiti prescritti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quelli in cui è stata presentata la domanda per le pensioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d) e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) ed e).*
4. *I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le pensioni statali.*
5. *Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle condizioni previste nel presente regolamento, purché l'iscritto, non abbia richiesto la restituzione dei contributi prevista dall'art. 47, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 4 del predetto articolo.*

Art. 49 Pensione di vecchiaia

1. *La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.*
2. *La misura annua della pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.*
3. *Per il calcolo della media di cui al comma 2, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'art.36 comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo previsto dall'art .36 comma 2, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari a sedici volte il contributo minimo pagato. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'art.41.*

4. *La misura annua della pensione non può essere inferiore a 7,25 volte il contributo soggettivo minimo previsto dall'art.36, comma 2, relativo all'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.*
5. *Se la media di cui al comma 2 è superiore a Euro 27.837=, la percentuale del 2 per cento di cui al medesimo comma è ridotta:*
 - a) *all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito superiore Euro 27.838= fino a Euro 43.898=;*
 - b) *allo 0,65 per cento per lo scaglione di reddito superiore a Euro 43.898=.*
6. *Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto se più favorevoli al pensionato.*
7. *(Supplementi di pensione) Coloro che dopo il conseguimento della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto ad un primo supplemento della pensione al compimento di un quinquennio di iscrizione e contribuzione dalla data di decorrenza della pensione. Dopo la liquidazione del primo supplemento, i pensionati hanno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi di pensione al compimento di ogni biennio di iscrizione e contribuzione dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Il pensionato, o i suoi aventi causa, hanno, altresì, diritto alla liquidazione di un ultimo supplemento di pensione in proporzione al periodo di iscrizione e di contribuzione, senza che si tenga conto del compimento o meno del primo quinquennio o dei successivi bienni, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione definitiva, per qualsiasi causa, dell'esercizio della professione. Ciascun supplemento è calcolato, per ogni anno, applicando le percentuali di cui ai commi 2 e 5 alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi successive a quelle considerate per il calcolo della pensione e dei precedenti supplementi. Tali redditi sono rivalutati a norma dello art.41.*
8. *Ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano e laddove se ne ravvisi la necessità, il Comitato dei delegati della Cassa può variare la percentuale di cui al comma 2 con delibera avente efficacia giuridica dalla data del decreto di approvazione. In tal caso devono essere adeguatamente variate le percentuali di cui al comma 5.*
9. *Il calcolo del trattamento pensionistico viene effettuato, con riferimento alle anzianità maturate prima dell'efficacia della presente delibera, secondo le percentuali stabilite dai previgenti commi 2 e 5. Tenuto conto dei versamenti effettuati dagli iscritti fino al 31/12/1991, ed altresì ai fini dell'equilibrio previsto dall'art.3 comma 12, primo periodo legge n. 335/95, il trattamento pensionistico complessivamente liquidato non può superare gli importi di cui alla seguente tabella:*

Massimali di pensione per anno di calendario

1997/1998 Euro 67.139
1999 Euro 69.824
2000 Euro 72.617
2001 Euro 75.522
2002 Euro 78.543
2003 Euro 81.685
2004 Euro 84.952
2005 Euro 88.350
2006 Euro 91.884
2007 Euro 95.560
2008 Euro 99.382
2009 Euro 103.358
2010 Euro 107.492
2011 Euro 111.792
2012 Euro 116.263
2013 Euro 120.914
2014 Euro 125.750
2015 Euro 130.780
2016 Euro 136.012
2017 Euro 141.452
2018 Euro 147.110
2019 Euro 152.995
2020 Euro 159.114
2021 Euro 165.479
2022 Euro 172.098
2023 Euro 178.982
2024 Euro 186.141
2025 Euro 193.587
2026 Euro 201.331

10. La tabella di cui al precedente comma è suscettibile di revisione ogni cinque anni, in ragione della conservazione dell'equilibrio del Fondo. Tutti gli importi di cui al precedente comma sono rivalutati con cadenza annuale, con i medesimi criteri di perequazione previsti per le pensioni.

11. Ai fini del raggiungimento dei quindici anni di cui al precedente comma 2 si applica la seguente tabella:

triennio 01/07/1997 - 30/06/2000 - 12 anni su 17 anni;

triennio 01/07/2000 - 30/06/2003 - 14 anni su 19 anni;

dal 01/07/2003 - 15 anni su 20 anni.

Art. 50

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è corrisposta, a domanda, a coloro che possono far valere almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione nell'Associazione.
2. La pensione di anzianità può, altresì, essere richiesta e conseguita da chi possa far valere alla data di decorrenza della pensione, per il periodo 1998-2000, 57 anni di età ed almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione nell'Associazione, dall'1/1/2001, 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione nell'Associazione.
3. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi altro Albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente o associato.
4. La misura annua della pensione di anzianità è determinata con le modalità di cui all'art.49.
5. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità di cui al comma 3, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'incompatibilità stessa. La pensione, a domanda, sarà ripristinata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è venuta a cessare la situazione di incompatibilità.
6. L'accesso al pensionamento di anzianità da parte degli iscritti che possono far valere i requisiti di cui al precedente secondo comma viene differita come segue:
 - A. gli iscritti che nel triennio 1998 - 2000, risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 possono accedere al pensionamento di anzianità:
 - = dal 1° febbraio se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il primo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° maggio se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il secondo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° agosto se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il terzo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° novembre se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il quarto trimestre dell'anno precedente;
 - B. gli iscritti che dal 1° gennaio 2001 in poi, risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 possono accedere al pensionamento di anzianità:
 - = dal 1° ottobre se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il primo trimestre dello stesso anno;
 - = dal 1° gennaio se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il secondo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° aprile se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il terzo trimestre dell'anno precedente;
 - = dal 1° luglio se i requisiti ivi previsti siano stati perfezionati entro il quarto trimestre dell'anno precedente.

Art. 51

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
 - a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
 - b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione.
2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilità, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49. Gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, fino a raggiungere il massimo complessivo di

trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a Euro 12.394= annui rivalutabili ai sensi dell'art. 41; si considera a tal fine la media dei redditi del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, il titolare che fruisca del beneficio di cui al comma 2, deve dimostrare ogni tre anni l'entità dei propri redditi nel triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.
4. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Associazione può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.

Art. 52

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 51, comma 1, lettera b).
2. Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La misura della pensione di invalidità è pari al 70 per cento del trattamento previsto dall'art. 49, ferma restando la misura del minimo della pensione ivi prevista.
4. L'Associazione accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza della infermità o del difetto fisico o mentale che hanno determinato la concessione della pensione di invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.
5. L'associazione accerta, altresì, ogni tre anni l'entità del reddito prodotto, mediamente, nei tre anni immediatamente antecedenti l'accertamento, dal pensionato per invalidità che abbia continuato a svolgere attività professionale. Qualora risulti che il reddito accertato, al netto della pensione di cui al presente articolo, sia superiore al 50% della media dei redditi prodotti nei tre anni immediatamente antecedenti l'insorgere dell'invalidità, la pensione continua ad essere corrisposta, ma nella misura ridotta pari al 50% del suo ammontare. Se, in occasione di un accertamento successivo, venga accertato che la situazione che ha determinato la riduzione della pensione permanga, la pensione viene revocata.
2. La concessione è definitiva, e non è più soggetta ad accertamenti, quando la pensione sia stata confermata tre volte. Ai fini del computo delle conferme si considera confermata la pensione corrisposta in misura ridotta. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.
3. Non possono essere recuperati dall'Associazione i ratei di pensione legittimamente percepiti dal pensionato fino a quando, nel caso sia stata disposta la riduzione della pensione, non si sia provveduto a corrispondere la rata di pensione in misura ridotta, ovvero, nel caso in cui sia stata disposta la revoca, fino a quando non sia cessato il pagamento della pensione.
4. Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 49 e 50, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 53

Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con separato regolamento approvato dal Comitato dei delegati della Cassa con deliberazione sottoposta alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. *In caso di infortunio le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione, sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.*
3. *In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.*
4. *Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'art. 49, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.*
5. *La pensione di inabilità o invalidità liquidate a favore di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, possono essere corrisposte agli aventi diritto esclusivamente se la pensione a carico della Cassa risulti di importo superiore a quello della pensione già erogata all'iscritto dall'altro Fondo pensionistico ed in un importo pari alla differenza fra le due pensioni.*
6. *Il rapporto assicurativo di iscritto che ai sensi del precedente comma 5 non ha dato luogo alla erogazione della pensione di inabilità o invalidità, può dare titolo alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Istituto erogatore del trattamento pensionistico.*

Art. 54

Pensioni di reversibilità e indirette

1. *Le pensioni di cui agli articoli 49 e 50 sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni, o maggiorenne inabile al proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.*
2. *Le pensioni di cui agli articoli 51 e 52 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui all'art. 51, comma 1, lettera b), la pensione di reversibilità così calcolata ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi mancante al compimento del decimo anno.*
3. *La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione all'Associazione di cui all'art. 51, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, ferma restando la misura del minimo di cui all'art. 49, comma 4, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e b) del presente articolo.*
4. *Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.*
5. *Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.*

Art. 55

Anzianità contributiva ed assicurativa

1. *Ai fini della maturazione dei requisiti di contribuzione e di assicurazione vanno considerati, come un unico contesto senza soluzione di continuità, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata alla Cassa istituita e disciplinata con legge 9 febbraio 1963, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, con il periodo di iscrizione e con la contribuzione versata all'Associazione istituita con lo Statuto approvato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*

Art. 56
Pagamento delle pensioni

1. *Le pensioni erogate dalla Cassa sono pagate in tredici mensilità posticipate di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale a metà di ciascun bimestre: in tal caso la tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata dell'ultimo bimestre.*
2. *Tutti i pagamenti relativi ai trattamenti erogati dalla Cassa sono arrotondati al centesimo di euro.*

Art. 57
Erogazioni a titolo assistenziale

1. *Il trattamento di assistenza può essere erogato, oltre che a favore degli iscritti all'Associazione, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Associazione, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'art. 37; il trattamento può essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati.*
2. *Il trattamento di assistenza può consistere anche nella concessione agli iscritti, ai pensionati ed ai loro superstiti di borse di studio, di premi e di provvidenze ordinarie o straordinarie, ivi comprese agevolazioni per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a prima abitazione o a primo studio.*
3. *I criteri e le modalità per le erogazioni del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2 trovano la loro disciplina in un separato regolamento approvato dal Comitato dei delegati con deliberazione assoggettata alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*
4. *La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui ai commi 1 e 2, è accertata dalla Giunta esecutiva della Cassa sulla base di criteri determinati dal Comitato dei delegati.*

TITOLO VI
DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 58
Gestione

1. *L'Associazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile entro i limiti fissati dall'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.*
2. *La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.*

Art. 59
Iscrizione all'Albo ed al Registro delle persone giuridiche

1. *Della composizione del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Collegio dei sindaci, della nomina del Presidente e delle altre cariche conferite per il regolare funzionamento di detti organi collegiali, nonché della apertura di delegazioni o uffici di rappresentanza, viene data comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'iscrizione nell'Albo speciale istituito con l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*
2. *Ai sensi dell'art. 33 e seguenti del codice civile deve provvedersi altresì alla iscrizione della Cassa nel pubblico registro delle persone giuridiche per la provincia di Roma, fornendo a tal fine tutti gli elementi necessari per la iscrizione nonché segnalando tempestivamente ogni variazione verificatasi dopo la registrazione.*

Art. 60
Esercizio finanziario

1. *L'esercizio sociale ha la durata di un anno, coincide con l'anno solare, si chiude il 31 dicembre di ogni anno.*
2. *A chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio annuale.*
3. *Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile indipendente ed a certificazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*
4. *Entro il 30 giugno il rendiconto annuale relativo al precedente esercizio viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei delegati.*
5. *Entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio dell'anno successivo viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei delegati.*
6. *Il Consiglio di amministrazione deve consegnare al Collegio dei sindaci il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo corredati dalle proprie relazioni almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Comitato dei delegati.*
7. *Dopo l'approvazione da parte del Comitato dei delegati sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo sono inviati al Ministero del lavoro della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*
8. *Ai Ministeri indicati nel comma 7, deve essere trasmesso, oltre ai bilanci di esercizio ed alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.*

Art.61

Fondo per la previdenza e fondo per l'assistenza

1. *Sono istituiti due fondi:*
 - a) *il fondo per la previdenza;*
 - b) *il fondo per l'assistenza.*
2. *L'importo complessivo annuo delle entrate della Cassa, dopo il prelievo delle somme occorrenti per le spese di gestione della Cassa, è così ripartito:*
 - a) *il 5 per mille dell'importo residuo è assegnato al fondo per l'assistenza;*
 - b) *la parte rimanente è assegnata al fondo per la previdenza.*
3. *Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione del trattamento di assistenza di cui all'art. 57.*
4. *Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutte le altre prestazioni.*

TITOLO VII NORME FINALI

Art.62

Componenti organi collegiali

1. *I componenti degli Organi collegiali, per tutto il tempo della durata della carica, devono essere nel possesso, a pena di decadenza, dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 29 dello Statuto.*

Art. 63

Trasparenza amministrativa

1. *Ai fini della trasparenza della attività dell'Associazione disciplinata dall'art. 30 dello Statuto, spetta alla Giunta esecutiva dichiarare quali atti siano coperti dal segreto di ufficio.*

Art. 64

Efficacia

1. *Il presente regolamento, allegato allo Statuto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è in vigore dal 1° gennaio 1995, data di decorrenza della privatizzazione, spiega efficacia contestualmente allo Statuto stesso.*
2. *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Associazione è titolare di tutti i rapporti attivi e passivi già della Cassa nazionale di previdenza ed*

assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di diritto pubblico - pendenti al momento della trasformazione.

3. In ogni caso, le prestazioni garantite dalla normativa preesistente, se più favorevoli, dovranno, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, essere assicurate agli interessati sempre che ciò risulti compatibile con la normativa entrata in vigore dopo il 1 gennaio 1995, data di decorrenza della privatizzazione.

** * **